

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5915

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FRANCO, LANZINGER

Presentata il 1° agosto 1991

Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — È in corso, nei vari Paesi dell'Europa comunitaria, una attenta ristrutturazione di Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni. Cioè una diversa organizzazione e gestione dei servizi pubblici di posta, bancoposta e telecomunicazioni: servizi pubblici da più di un secolo considerati monopolio dei singoli Stati.

Le linee generali di tali ristrutturazioni sono state indicate dalla CEE la quale ha emanato diverse direttive in proposito stabilendo, tra l'altro, due principi generali.

Il primo riguarda una diversa organizzazione dei servizi pubblici gestiti, fin dalla loro istituzione dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di ogni singolo Paese. Tale diversità consiste nel

tenere distinta e separata l'attività di gestione da quella di controllo, programmazione, coordinamento ed altre fino ad ora esercitate complessivamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Due entità giuridicamente separate dove una gestisce i servizi e l'altra esercita le funzioni di controllo e attività connesse.

Il secondo principio, stabilito sempre dalle normative della Comunità economica europea, sancisce una suddivisione dei servizi di telecomunicazioni in due categorie. La prima riguarda i servizi che rimarranno ancora in monopolio pubblico, mentre la seconda riguarda i servizi liberalizzati, quelli cosiddetti a valore aggiunto, che possono cioè essere gestiti in regime di libera concorrenza.

I più importanti Paesi europei, tra i quali la Germania e la Francia, stanno procedendo ad una ristrutturazione del proprio Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in maniera appunto da separare la funzione di controllo da quella di gestione.

Tale modificazione avviene però sempre nell'ambito pubblico. Cioè: da una parte il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che controlla, programma, ecc., e dall'altra una o più strutture pubbliche distinte che gestiscono i servizi, sia quelli in monopolio, sia quelli liberalizzati in concorrenza, questi ultimi, con gli altri eventuali gestori privati.

Ciò non ha arrecato alcun trauma né al personale, in quanto nulla è stato modificato al loro rapporto di servizio, né agli utenti i quali continuano a vedere per i più importanti servizi lo stesso gestore di sempre.

Prima di parlare dei processi di ristrutturazione che sono in atto in Italia, occorre premettere qualche notizia sull'attuale organizzazione dei servizi pubblici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La legge assegna, in regime di monopolio, allo Stato la gestione, il controllo, la programmazione ecc. dei servizi di posta, bancoposta e telecomunicazioni (articolo 1 del codice postale e delle telecomunicazioni). Il servizio postale e di bancoposta è gestito dall'Amministrazione tramite i circa quindicimila uffici postali sparsi in tutta la penisola.

I servizi di telecomunicazione, invece, sono gestiti: dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici (telefonia nazionale ed europea), dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (telex e telegrafia nazionale ed europea) e da Società del Gruppo IRI-STET, concessionarie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (SIP, Italcable, Telespazio, SIRM, Telemar, RAI, più circa altre trenta società controllate o partecipate dalle predette concessionarie).

Quest'ultima struttura societaria a costellazione assorbe, per la pesante parcelizzazione delle imprese che gestiscono di-

rettamente o indirettamente le attività di telecomunicazione, una quota molto elevata dei costi complessivi dell'intero settore i quali finiscono per incidere rovinosamente sulle tariffe dei servizi erogati, cioè sui lavoratori, sui pensionati e sulle imprese.

L'intero comparto, ad eccezione della RAI, occupa circa 520 mila dipendenti dei quali circa 220 mila dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, 13 mila dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e circa 80 mila della società SIP.

Anche il Governo italiano ha predisposto progetti di legge di riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni aderendo sostanzialmente ai desiderata della Comunità economica europea.

Il VI Governo Andreotti, non si sa per quale arcano motivo, ha presentato due disegni di legge sull'argomento: uno al Senato (atto Senato n. 1685) per la riforma delle telecomunicazioni, l'altro alla Camera (atto Camera n. 3805) per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, della posta, bancoposta e della telematica pubblica.

In questo modo viene a mancare una visione di insieme dell'intero comparto che doveva guidare il Parlamento ad una scelta più cosciente tra l'attuale struttura dell'intero Ministero, delle due aziende autonome (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici), dei servizi che gestiva direttamente e quelli dati in concessione alle società del gruppo IRI-STET ed il recepimento delle direttive CEE e quindi la ristrutturazione dell'intero comparto improntato anche ai principi di efficacia, efficienza, economicità e razionalità.

Ma tutto questo non è avvenuto e i due provvedimenti seguono, nei due rami del Parlamento, *iter* paralleli non convergenti.

Per un breve esame dei provvedimenti presentati dal Governo si rileva che il principio informatore che sta alla base della riforma delle telecomunicazioni è quello della privatizzazione.

Viene ancora una volta imboccata la strada che privatizza i servizi pubblici più redditizi per farli divenire attività lucrosissime per le future *lobbies* di gestori, abbattendo ogni idea di pubblico servizio e nello stesso tempo vengono mantenuti nella mano pubblica o assunti tutti quei servizi pubblici (telematica pubblica) ove i ricavi sono inferiori ai costi. In questo modo, non potendosi più bilanciare nella loro globalità i costi con i ricavi dell'intero comparto, si colpisce il cittadino due volte.

Una prima volta facendogli pagare di più i servizi privatizzati, per i quali il profitto rappresenterà una voce da non trascurare, una seconda volta facendogli pagare i maggiori costi dei servizi che rimarranno in mano pubblica.

Infatti, ciò che in realtà la coalizione governativa sta barattando è l'ingresso delle *lobbies* private nella gestione dei pubblici servizi le quali investiranno solo se avranno forti ritorni di profitto, se potranno incidere in altri settori come la fornitura di beni o di crediti ma soprattutto per rafforzare i propri centri di potere.

Del servizio pubblico e delle loro intime motivazioni sociali ed economiche nulla interessa: è solo un pretesto. E questo non è che il primo passo; l'altro, già in preparazione, è la privatizzazione dei più redditizi servizi postali e di telecomunicazioni, attualmente circa 111, gestiti complessivamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la conseguente probabile messa in cassa integrazione di un'alta percentuale dei circa 220 mila dipendenti.

Basti pensare all'eventuale privatizzazione del servizio di bancoposta. La banca più estesa d'Italia: 15 mila sportelli.

La proposta di legge che viene presentata, invece, ha lo scopo di evitare il travaglio (trasferimenti, cassa integrazione, licenziamenti, ecc.) del personale addetto ai servizi e la disarticolazione del sistema delle telecomunicazioni italiane.

Si propone quindi che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni eser-

citi le funzioni di programmazione, controllo e coordinamento (articoli 1 e 2), lo si dota di una struttura più snella ed operativa (articolo 3), si dettano norme per il suo ordinamento e funzioni ed una mini-riforma del codice postale e delle telecomunicazioni, attualmente in parte superato (articolo 4).

Il capo II propone, in luogo della privatizzazione governativa, la costituzione di un ente pubblico economico unico gestore dei servizi di telecomunicazioni (articolo 5).

Scelta questa operata dai maggiori Paesi europei.

L'ente pubblico ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è governato da uno statuto (articolo 6), ha autonomia patrimoniale contabile e finanziaria.

L'ente è gestito da organi semplici e funzionali (articolo 7) tra i quali il consiglio di amministrazione (articoli 8 e 9), il presidente (articolo 10) e il collegio dei revisori (articolo 11).

I compiti della Corte dei conti (articolo 12), il trattamento del personale (articolo 13), il rapporto con le organizzazioni sindacali (articolo 14).

Per quanto riguarda il patrimonio dell'Ente (articolo 15) si propone la nomina di una commissione, ove partecipino anche membri degli organismi internazionali di telecomunicazioni, per valutare, con valori attuali e di mercato, il complessivo patrimonio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e tutte le strutture preposte all'esercizio dei servizi di telecomunicazioni.

Tale patrimonio dovrebbe ammontare complessivamente, stante alcuni documenti parlamentari, a circa lire 250.000 miliardi.

Il fondo di dotazione è previsto dall'articolo 16 mentre le disposizioni degli articoli 17 e 18 riguardano l'autonomia finanziaria e contabile, mentre la potestà tariffaria è proposta dall'articolo 19.

La normativa proposta sino ad ora è stata dettata dalle seguenti motivazioni:

salvaguardare e conservare il patrimonio pubblico che, come si è detto, da

atti parlamentari risulta essere di circa lire 250.000 miliardi;

avere la proprietà e disponibilità della rete pubblica delle telecomunicazioni allo scopo di poter assicurare una libera e democratica informazione nella gestione dei servizi liberalizzati ed impedire ai gestori di avvantaggiarsi di una eventuale posizione dominante in quanto proprietari di mezzi di telecomunicazioni;

provvedere, anche per l'integrità della rete, all'omologazione dei mezzi e delle apparecchiature a diretto contatto con la rete pubblica;

tenere i rapporti internazionali con l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) e le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e compagnie di altri Stati;

garantire a tutti i cittadini la qualità dei servizi di telecomunicazione;

avere l'obbligo di effettuare controlli amministrativo-contabili e tecnici presso i gestori dei servizi di telecomunicazione;

effettuare l'armonizzazione delle tariffe dei vari servizi, allo scopo di impedire una inutile e dannosa concorrenza tra loro;

definire i servizi di telecomunicazioni: quelli in monopolio e quelli a valore aggiunto;

definire la normativa dei servizi di telecomunicazioni nell'interesse dei servizi e dell'utente;

garantire il servizio pubblico: a tutti, in tutte le località con tariffe sulla base dei costi reali del servizio;

provvedere ai servizi di telecomunicazioni riguardanti la sicurezza dello Stato;

governare le frequenze;

emettere i provvedimenti amministrativi del settore (concessioni, autorizzazioni, ecc.).

Il capo III della proposta di legge riguarda la costituzione di un altro ente pubblico economico: quello per l'esercizio dei servizi postali, di bancoposta e della telematica pubblica.

L'articolo 23 riguarda l'istituzione dell'ente, i suoi compiti, che ricalcano quelli attuali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; l'articolo 24 lo statuto che è il documento organizzativo dell'ente; l'articolo 25 gli organi dell'ente come il consiglio di amministrazione, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti; l'articolo 26 i compiti del consiglio di amministrazione; l'articolo 27 le sue attribuzioni; l'articolo 28 le attribuzioni del presidente; l'articolo 29 le attribuzioni del collegio dei revisori dei conti; l'articolo 30 le attribuzioni della Corte dei conti.

L'articolo 31 stabilisce che nessuna modifica avverrà al rapporto di pubblico impiego attualmente in vigore.

L'articolo 32 tratta i rapporti con le organizzazioni sindacali, l'articolo 33 il patrimonio aziendale (ove si propone una concreta e attuale valutazione dei beni in analogia con quanto proposto per l'ente delle telecomunicazioni) e l'articolo 34 il fondo di dotazione.

Gli articoli 35 e 36 l'autonomia finanziaria e contabile e l'articolo 37 riguarda le tariffe.

L'articolo 38 riguarda le disposizioni fiscali; l'articolo 39 determina l'inizio dell'attività dell'ente; l'articolo 40 prevede le misure di risanamento dell'Ente.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

ART. 1.

(Attribuzioni del Ministero).

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito denominato Ministero, sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica pubblica e di telecomunicazioni ed esercita le funzioni di programmazione ed i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

ART. 2.

(Compiti del Ministero).

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione, il Ministero:

a) predispone le proposte, per l'approvazione da parte del CIPE e del CIPI, dei piani annuali e pluriennali di sviluppo e di investimento relativi a ciascun settore di attività, di competenza del Ministero anche alla luce dei piani inviati dall'Ente pubblico concessionario dei servizi pubblici di telecomunicazioni e dall'ente pubblico per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica. Fissa, altresì, le direttive, la priorità e gli indirizzi cui debbono attenersi gli operatori del settore;

b) cura l'informativa e la consultazione sui piani di cui alla lettera a), con le organizzazioni sindacali;

c) concorre, con i Ministeri interessati, a formulare gli indirizzi di politica industriale nel comparto manifatturiero delle telecomunicazioni, della posta, bancoposta e telematica pubblica per assicurare la compatibilità con gli obiettivi dei piani di sviluppo dei gestori dei servizi;

d) approva le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati di telecomunicazioni e della telematica pubblica.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, il Ministero:

a) determina in coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale e con i piani generali e regionali gli obiettivi che l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e l'ente pubblico per i servizi di telecomunicazioni devono perseguire e raggiungere;

b) determina i criteri di attuazione dei piani nazionali e li comunica all'ente pubblico concessionario dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed all'ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica;

c) verifica la compatibilità delle attività e degli investimenti previsti dai programmi operativi dell'Ente pubblico per le telecomunicazioni e dell'Ente pubblico per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica con i contenuti dei piani nazionali e le direttive sulla loro attuazione;

d) rilascia le concessioni e le autorizzazioni per quanto previsto dalle disposizioni in vigore in materia di telecomunicazioni, posta, bancoposta e telematica pubblica;

e) stipula convenzioni con l'ente pubblico concessionario dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e con l'Ente pubblico per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica;

f) stipula, anche su proposta dell'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e la concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gli accordi con Governi esteri e con organismi internazionali, nelle materie di sua pertinenza;

g) determina, di concerto con il Ministero del tesoro, le tariffe relative ai servizi di telecomunicazioni, postali, di bancoposta e di telematica pubblica, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

h) determina le prescrizioni di carattere generale, secondo il principio della concorrenza di mercato e nel rispetto delle direttive CEE, da porre a base dei capitolati generali d'oneri per concessioni o appalti o forniture all'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica, ed all'Ente per i servizi di telecomunicazioni;

i) definisce, sentiti l'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e la concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gli *standards* tecnici e di qualità dei servizi in conformità anche a quanto previsto dalle disposizioni emanate dagli organismi internazionali, ed in caso di inosservanza eroga le relative sanzioni;

l) provvede al governo ed all'assegnazione delle frequenze radioelettriche ed al controllo della relativa utilizzazione;

m) assicura le opportune intese con i Ministeri della difesa e dell'interno e con il Dipartimento della protezione civile in materia di servizi di telecomunicazioni attinenti tali specifici settori, adeguando, ove necessario, gli organismi già esistenti;

n) assicura allo Stato l'appartenenza e la disponibilità in esclusiva delle reti intese come insieme dei mezzi di concentrazione, commutazione e trasmissione, delle infrastrutture relative, nonché dei servizi di trasporto e dei teleservizi;

o) intrattiene direttamente i necessari rapporti con le amministrazioni e compagnie estere corrispondenti e con gli organismi internazionali di telecomunicazioni, posta, bancoposta e telematica pubblica;

p) stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, quali siano i servizi pubblici di posta, bancoposta e di telematica pubblica e di telecomunicazioni riservati allo Stato e quelli liberalizzati la cui gestione è in regime di libera concorrenza e, a tutela dell'utenza, definisce lo svolgimento di tali servizi;

q) garantisce la fruizione dei pubblici servizi di posta, bancoposta, telematica pubblica e telecomunicazioni a tutti coloro che ne fanno richiesta nei limiti di quanto previsto dai piani di sviluppo dei servizi;

r) provvede alla gestione ed alla organizzazione, in maniera esclusiva, di tutti i servizi necessari alla sicurezza dello Stato;

s) promuove, anche su richiesta scritta di utenti o di associazione di utenti, accertamenti e verifiche sul funzionamento dei servizi;

t) emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la ristrutturazione dei compiti del bancoposta, della sua organizzazione e dei rapporti con la Cassa depositi e prestiti, in modo da assicurare una piena efficacia alla sua specifica funzione nel settore del credito e del risparmio, garantendone l'ampliamento delle attività ed una valida concorrenzialità, pur nel rispetto delle normative comunitarie in materia, con gli istituti bancari.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo, il Ministero:

a) vigila, con l'obbligo di effettuare i controlli previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e

quelli amministrativi, contabili e tecnici necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti, dagli atti di concessione e dalle direttive impartite all'ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica ed all'ente concessionario dei servizi pubblici di telecomunicazioni, per l'attuazione puntuale dei piani annuali e pluriennali;

b) procede a verifiche almeno semestrali dello stato di attuazione dei programmi della concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed all'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica;

c) vigila sul rispetto degli impegni della concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e dell'ente pubblico per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica, definiti dalle convenzioni;

d) vigila, mediante verifiche di tipo tecnico, sul rispetto degli *standards* di qualità dei servizi erogati dall'ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e dalla concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

e) deferisce all'autorità giudiziaria coloro che sono preposti alla osservanza, alla verifica ed al controllo delle disposizioni previste dalla presente legge o comina direttamente le sanzioni previste dalle leggi in vigore;

f) esercita i poteri di nomina, propone lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e quello dell'Ente pubblico per i servizi di telecomunicazioni secondo le disposizioni in vigore e quelle contenute nei singoli statuti degli enti.

ART. 3.

(Struttura del Ministero).

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è costituito:

a) dell'Ispettorato di controllo per le telecomunicazioni e dai servizi;

b) dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dal consiglio di amministrazione;

d) dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

e) dal consiglio di disciplina.

2. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita una ragioneria centrale alle dipendenze del Ministero del tesoro; conseguentemente la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato è aumentata di un dirigente superiore, tre primi dirigenti e 35 unità appartenenti alle qualifiche funzionali.

ART. 4.

(Ordinamento del Ministero).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si provvede a:

a) organizzare l'Ispettorato generale in servizi o direzioni generali per lo svolgimento delle attribuzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo;

b) prevedere i ruoli, disciplinare la nomina del personale e regolare le modalità di preposizione del personale medesimo agli uffici; prevedere il conferimento di incarichi a persone estranee all'amministrazione; determinare l'utilizzazione e l'inquadramento in ruolo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevedere la possi-

bilità che presso l'Ispettorato generale possano essere chiamate persone altamente qualificate anche esterne alle amministrazioni pubbliche, cui è riconosciuta una indennità di carica specifica;

c) riordinare l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando all'istituto stesso adeguata autonomia amministrativa, scientifica e contabile; disciplinare l'organizzazione dell'organo collegiale scientifico; prevedere i ruoli e disciplinare la nomina del personale; prevedere il conferimento di incarichi, con contratti di diritto privato, ad esperti estranei all'amministrazione;

d) riordinare il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione in relazione alla struttura ed ai compiti del Ministero previsti dalla presente legge;

e) disciplinare le modalità di erogazione del trattamento pensionistico e previdenziale con l'accollo dei relativi oneri al Ministero, per il personale dell'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con il trasferimento all'Istituto postelegrafonici delle gestioni relative al trattamento di quiescenza e all'indennità di buonuscita attualmente amministrate rispettivamente dal Ministero del tesoro e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato (ENPAS);

f) determinare i criteri per il funzionamento logistico del Ministero.

2. La complessiva dotazione organica del Ministero non può superare le 500 unità.

3. All'atto di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione che dovrà curare con carattere di urgenza la revisione e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al citato testo unico appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché dei relativi regolamenti. Tale revisione deve conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle competenze assegnate dalla presente legge al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica ed all'Ente per i servizi di telecomunicazioni per il previsto assetto dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico;

b) semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa in materia di servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

c) omogeneizzazione delle procedure per la determinazione dei canoni e delle tariffe dei singoli servizi;

d) per il settore postale, adozione di una disciplina organica e più rispondente alle esigenze aziendali ed allo sviluppo della meccanizzazione e dell'automazione dei servizi della posta-lettera, con particolare riferimento all'introduzione della posta elettronica, delle stampe periodiche e dei pacchi, nonché di una organizzazione efficiente ed economica dei trasporti degli effetti postali;

e) per i servizi di bancoposta, riorganizzazione ed ammodernamento, anche in relazione alle nuove tecniche di automazione, avendo riguardo sia alle nuove esigenze dell'utenza sia alla necessità di incrementare il risparmio affluente alle casse postali e la diffusione dei conti correnti postali;

f) per il settore delle telecomunicazioni:

1) conferma dell'appartenenza e disponibilità in esclusiva allo Stato delle reti intese come insieme dei mezzi di concentrazione, commutazione e trasmissione, delle infrastrutture relative, nonché dei servizi di trasporto e dei teleservizi, salvo quanto indicato al numero 2);

2) liberalizzazione per quanto attiene la commercializzazione dei terminali di rete, esclusa la terminazione di rete, la produzione, gestione e commercializzazione dei servizi a valore aggiunto;

3) disciplina unitaria dei vari servizi in relazione all'evoluzione tecnologica, all'introduzione dei nuovi sistemi di telecomunicazione ed all'avvento delle comunicazioni via satellite;

4) disciplina organica delle concessioni di servizi di telecomunicazione ad uso privato, anche in relazione allo sviluppo dell'informatica, con utilizzazione dei mezzi trasmissivi della rete pubblica e rimanendo in ogni caso preclusa ai titolari di concessioni di reti private l'effettuazione di traffico per conto terzi;

5) passaggio al regime di autorizzazione per l'uso di apparati radioelettrici di debole potenza;

6) disciplina per la determinazione degli *standards* ed i parametri tecnici e funzionali per l'erogazione dei diversi servizi;

7) fissazione delle relative sanzioni inerenti l'inosservanza delle singole norme della presente legge.

4. Dopo l'articolo 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:

« ART. 183-bis. — (*Impianti di telecomunicazioni ad uso e trattamento dell'informazione*). — 1. Chiunque intende effettuare telecomunicazioni fuori del proprio fondo deve utilizzare le reti pubbliche all'uopo costituite dai competenti gestori.

2. Le apparecchiature terminali collegate alle reti pubbliche di telecomunicazione debbono essere preventivamente omologate per quanto attiene alla interfaccia con le reti e debbono rispondere a tutte le altre prescrizioni stabilite dall'Amministrazione.

3. Resta ferma la competenza del gestore del servizio pubblico nazionale sulle terminazioni di rete, quali definite nelle varie fattispecie dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche nel caso in cui le apparecchiature terminali siano approvvigionate dall'utente.

4. Per specifiche e comprovate necessità o per impegni particolari della rete, le comunicazioni possono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio, oltre che sulle reti pubbliche commutate, ove necessario opportunamente integrate, anche attraverso circuiti diretti e reti ad uso esclusivo.

5. Chiunque può chiedere l'uso di un collegamento diretto punto a punto o punto multiplo per effettuare comunicazioni fra due sedi di sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane diverse. Il collegamento diretto può essere richiesto anche fra due sedi di pertinenza di due soggetti diversi.

6. La costituzione di reti ad uso esclusivo deve essere autorizzata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che ne disciplina con apposito decreto i limiti e le modalità.

7. Le reti di telecomunicazioni ad uso esclusivo sono quelle costituite da un insieme di circuiti diretti della rete pubblica, comunque interconnessi, atti a consentire le comunicazioni fra i terminali appartenenti ad un unico utilizzatore oppure ad un gruppo di utilizzatori, comunque definito, che svolga la stessa attività o attività strettamente connesse tra di loro.

8. La concessionaria del servizio pubblico nazionale provvede alla costituzione e all'esercizio degli impianti ad uso esclusivo impiegando, per ciò che concerne i mezzi trasmissivi, quelli dei competenti gestori pubblici.

9. Qualora la struttura del sistema proposto lo giustifichi, su specifica istanza del richiedente, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può ammettere, esclusivamente per ciò che concerne le funzioni di commutazione o equivalenti, che le stesse siano svolte da apparecchiature di proprietà del mede-

simo richiedente alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

10. È consentita l'offerta a terzi di servizi di trattamento delle informazioni utilizzando, per il trasporto delle stesse, le reti pubbliche commutate.

11. Alle condizioni e con le limitazioni stabilite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è altresì consentito, ai fini dell'offerta dei servizi di cui al comma 10, anche l'impiego di reti ad uso esclusivo appositamente autorizzate.

12. È fatto divieto di interconnettere le reti ad uso esclusivo tra di loro e con le reti pubbliche, salvo quanto previsto dal comma 13.

13. La connessione delle reti ad uso esclusivo alle reti pubbliche può essere consentita in uno o più punti solo quando le funzioni di telecomunicazioni espletate attraverso i punti di accesso costituiscono parte inscindibile nella prestazione a terzi di servizi di trattamento delle informazioni.

14. I prezzi applicati per i servizi di trattamento delle informazioni offerti a terzi non potranno in alcun caso essere inferiori alle tariffe ordinarie applicate dal gestore pubblico per lo svolgimento dello stesso volume di traffico sulle reti commutate.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai circuiti diretti quando, in qualsiasi modo, vengono a far parte di una rete ».

5. Dopo l'articolo 183-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:

« ART. 183-ter. — (*Modalità di utilizzazione degli impianti di telecomunicazione ad uso esclusivo e relativi criteri di tariffazione*). — 1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite:

a) le condizioni per il rilascio da parte dell'Amministrazione dell'autorizzazione alla costituzione degli impianti ad uso esclusivo;

b) le modalità in base alle quali può essere consentito di svolgere le funzioni di commutazione o equivalenti attraverso apparecchiature di proprietà dell'utente;

c) l'obbligo dei soggetti autorizzati a fornire alla concessionaria del servizio pubblico nazionale tutti gli elementi utili per effettuare la misurazione del traffico svolto sui mezzi ad uso esclusivo e per consentire la verifica dei dati forniti;

d) le modalità e i limiti dell'interconnessione degli impianti ad uso esclusivo alla rete pubblica commutata;

e) le modalità per l'installazione e il collegamento alla rete pubblica delle apparecchiature terminali d'utente.

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le condizioni tariffarie per l'utilizzazione di circuiti diretti delle reti ad uso esclusivo, fermo restando che le tariffe devono tener conto anche del volume di traffico svolto e prevedere prezzi unitari decrescenti in funzione dell'entità del traffico stesso ».

6. Gli articoli 261, 262, 263 e 264 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono abrogati.

7. Il primo comma dell'articolo 265 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dall'articolo 183-bis circa le prestazioni, sui circuiti diretti e sulle reti ad uso esclusivo può essere svolto solo traffico di pertinenza dei titolari delle relative autorizzazioni, con divieto di effettuare traffico per conto terzi ».

8. Gli articoli 266, 267 e 271 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono abrogati.

9. Il secondo comma dell'articolo 272 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Tali canoni sono stabiliti con le modalità previste dal quinto comma dell'articolo 273 ».

10. Gli articoli 295, 296, 297 e 298 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono abrogati.

11. I titolari di sistemi delicati di telecomunicazioni e gli utilizzatori di circuiti diretti, comunque interconnessi alla rete pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, specificando:

a) le caratteristiche tecniche delle strutture realizzate nonché le modalità della loro eventuale interconnessione con la rete pubblica;

b) l'ubicazione ed i soggetti titolari delle sedi ove sono attestati i circuiti diretti e le apparecchiature in loro uso;

c) le funzioni svolte mediante le strutture realizzate.

12. Sulla base della documentazione di cui al comma 11 e delle eventuali ulteriori specificazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quest'ultima, qualora constati che le strutture realizzate non sono conformi alle disposizioni della presente legge e a quanto prescritto dall'Amministrazione stessa, stabilisce tempi e modi necessari per gli interventi correttivi in funzione della complessità delle strutture e delle modifiche disposte.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, gli impianti vengono disattivati, previa revoca della cessione in uso dei circuiti diretti della rete pubblica.

CAPO II.

ENTE PUBBLICO PER I SERVIZI
DI TELECOMUNICAZIONI

ART. 5.

(Istituzione e compiti dell'Ente).

1. È istituito l'Ente pubblico economico per i servizi di telecomunicazioni il quale esercita tutte le attribuzioni spettanti in materia, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alle società Italcable, SIP, Telespazio, SIRM, Telemar e alla RAI.

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. Ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed è retto da un proprio statuto. La concessione, da stipularsi ai sensi del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 56, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente pubblico di cui al presente articolo deve tra l'altro prevedere:

a) i servizi di telecomunicazioni in monopolio dello Stato che vengono ceduti in concessione all'ente pubblico;

b) l'obbligo per l'ente concessionario di predisporre e mantenere in efficienza gli impianti necessari ad assicurare un regolare svolgimento dei servizi;

c) la redazione da parte dell'ente di piani annuali e pluriennali di attività da sottoporre, per il tramite del Ministero delle partecipazioni statali, all'approvazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne verifica la compatibilità con gli indirizzi espressi dagli organi dello Stato;

d) i criteri per la determinazione delle modalità di utilizzo degli impianti e delle reti dell'ente da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ente pubblico concessionario dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica per l'espletamento dei servizi d'istituto nonché per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi;

e) eventuale canone di concessione per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a causa della cessione di servizi a norma di quanto previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 158.

3. L'Ente, con criteri di efficienza, di efficacia, di produttività e di economicità e nel rispetto altresì dei principi della normativa comunitaria, provvede:

a) alla gestione dei servizi di telecomunicazioni in regime di monopolio e quelli a valore aggiunto cioè in libera concorrenza;

b) allo svolgimento dei vari servizi di telecomunicazioni per conto di amministrazioni dello Stato, di enti locali, di enti pubblici, dell'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica e di qualsiasi operatore privato;

c) alla costruzione, all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti e delle reti di telecomunicazione;

d) a strutturare il sistema contabile che deve chiaramente distinguere la gestione dei servizi pubblici in regime di monopolio da quella riguardante i servizi a valore aggiunto, cioè quelli in libera concorrenza, utilizzando specifiche contabilità industriali relative ai singoli servizi;

e) all'effettuazione dei servizi di cui alla lettera *a)*, per i quali l'ente si avvale delle reti di telecomunicazioni in conformità alle norme nazionali e comunitarie vigenti.

4. Entro sei mesi dalla sua entrata in funzione il consiglio di amministrazione dell'Ente presenta al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni un piano di risanamento del conto economico e di riequilibrio del conto finanziario con l'indicazione delle azioni da intraprendere e dei tempi di realizzazione. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, trasmette il piano al CIPE per l'approvazione.

ART. 6.

(Statuto).

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Lo statuto regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti, e in particolare deve contenere:

a) l'individuazione specifica dei compiti dell'Ente;

b) l'articolazione delle strutture degli organi centrali e periferici;

c) la composizione del consiglio di amministrazione, le competenze ad esso spettanti e le norme per l'esercizio delle stesse;

d) la composizione del collegio dei revisori;

e) le norme per l'esercizio delle competenze dell'ente;

f) le spese di competenza e le attribuzioni del direttore generale e degli altri dirigenti centrali e periferici, nonché i modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici;

g) la normativa relativa all'organizzazione dei servizi;

h) i diritti ed i doveri previsti dall'atto di concessione.

3. Lo statuto deve essere informato ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organizzazione deve essere articolata in strutture territorialmente e funzionalmente decentrate con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli enti istituzionali regionali per il soddisfacimento delle esigenze locali;

b) gli organi centrali e periferici devono essere dotati di adeguata autonomia gestionale ed operativa;

c) i dirigenti devono garantire la piena concordanza dell'azione della struttura centrale periferica cui sono preposti con gli obiettivi e le scelte dell'Ente per il conseguimento di tali finalità. Ai dirigenti devono essere attribuiti i necessari poteri di iniziativa e decisionali. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività nonché del buon andamento ed imparzialità dell'attività delle strutture ad essi affidate;

d) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza dei servizi, la economicità gestionale e l'incremento della produttività;

e) gli organi collegiali di amministrazione dell'Ente devono essere costituiti da persone scelte secondo criteri di competenza e professionalità funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'ente;

f) l'organo interno di controllo dell'Ente deve essere costituito in modo da assicurare che l'esercizio delle sue funzioni sia svolto con competenza, indipendenza e responsabilità;

g) devono essere previsti i casi di incompatibilità e decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo interno di controllo;

h) devono essere previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e

per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario.

4. Ogni variazione allo statuto è deliberata con la medesima procedura di cui al comma 1.

ART. 7.

(Organi dell'Ente).

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione).

1. All'Ente è preposto il consiglio di amministrazione cui spettano tutte le competenze per l'amministrazione e per la gestione dell'ente medesimo che non siano demandate dalla presente legge ad organi del Governo o non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da non più di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e scelti tra esperti di discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti istituzionali dell'Ente. Ove si tratti di appartenenti ad amministrazioni pubbliche, è disposto il collocamento fuori ruolo per la durata del mandato.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo, in relazione alle materie trattate, i dirigenti centrali e periferici dell'Ente.

4. Il mandato dei componenti il consiglio di amministrazione è di cinque anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

5. Prima della scadenza del mandato il consiglio di amministrazione o i singoli componenti dello stesso possono essere revocati per gravi motivi con la procedura prevista per la nomina: con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei componenti cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

6. Nella prima seduta della sua attività il consiglio di amministrazione nomina un vicepresidente il quale coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

7. A partire dal secondo anno di inizio dell'attività dell'Ente, il consiglio di amministrazione è dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed i membri non più riproponibili quando in due esercizi finanziari successivi il totale delle spese correnti superi di oltre il dieci per cento il totale delle entrate correnti previste, fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge. Il consiglio di amministrazione è altresì dichiarato decaduto ed i membri non più riproponibili qualora il disavanzo accumulatosi in un biennio non venga ripianato nel biennio successivo o per gravi irregolarità.

8. I compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed al presidente sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 7 dovrà indicare, oltre alla dichiarazione di decadenza anche il nome dell'amministratore straordinario. Entro e non oltre tre mesi

da detta nomina deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

ART. 9.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni deliberando:

a) sullo schema di statuto e di variazione dello stesso da trasmettere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per gli adempimenti di competenza;

b) sul progetto di programma pluriennale ed annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate ai singoli settori e le eventuali revisioni annuali;

c) sul bilancio dell'esercizio e sul relativo conto profitti e perdite entro il 15 aprile di ogni anno accompagnandolo con la relazione di attività e sullo stato di avanzamento del programma. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio, nonché le successive variazioni e ne dà comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

d) sui piani annuali, nel rispetto dei programmi approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nonché sui piani di interventi straordinari con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento;

e) sulle proposte in materia di tariffe e prezzi;

f) sull'assunzione di mutui, sull'emissione di obbligazioni, sulla costituzione di enti pubblici minori controllati che svolgono attività specifiche e connesse ai compiti dell'ente;

g) sui capitolati generali per le forniture e per gli appalti;

h) sull'istituzione e sulla soppressione dei singoli servizi e sul relativo regolamento nei limiti previsti dallo statuto;

i) sulla determinazione degli organici, sull'ordinamento del personale in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi e sul regolamento per la nomina e la promozione del personale — ivi compresi i dirigenti — tenuto conto dei criteri della pubblicizzazione dei posti disponibili e dell'esame dei titoli delle candidature avanzate, ed esercita il controllo e la ratifica dei relativi atti;

l) sulle liti attive e passive e sulle transazioni nei casi attribuiti alla sua competenza;

m) sulle norme concernenti la gestione contabile e patrimoniale dell'ente e la disciplina dei procedimenti contrattuali;

n) sulla nomina del direttore generale e sulla cessazione dal servizio del direttore generale, del presidente e dei direttori centrali;

o) sui provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale o dal presidente, ratificandoli nella seduta immediatamente successiva;

p) sugli altri argomenti che la presente legge o lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

2. È causa di incompatibilità con le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione o di direttore generale:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco, o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure di imprese che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture.

3. Non possono inoltre appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al

terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato. L'incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

ART. 10.

(Presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

2. In relazione ai compiti assegnati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il presidente dell'ente è tenuto a trasmettere al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione nonché tutti gli atti, dati ed elementi informativi che il Ministro richieda.

ART. 11.

(Collegio dei revisori).

1. Il collegio dei revisori, coadiuvato da apposito servizio ispettivo interno in relazione alle esigenze del decentramento funzionale e territoriale, esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

2. Il collegio dei revisori è composto da tre o cinque membri, che eleggono nel proprio seno il presidente.

3. Il collegio dei revisori è nominato per cinque anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che determina anche il compenso spettante ai singoli componenti, sentito il Ministro del tesoro. La nomina è rinnovabile per non più di una volta.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 vengono nominati i membri supplenti.

5. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

6. Il collegio dei revisori riferisce sull'azione di controllo al Ministro delle po-

ste e delle telecomunicazioni ed al Ministro del tesoro.

7. I membri del collegio dei revisori intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione, possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

8. Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione è determinata dallo statuto.

ART. 12.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza dell'attività svolta dall'ente nell'esercizio esaminato.

ART. 13.

(Personale).

1. Al rapporto di lavoro del personale dipendente dall'ente continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. Il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici trasferito all'Ente conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in atto alla data del trasferimento.

3. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano continua ad essere disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il tratta-

mento economico, pensionistico e quello riguardante la liquidazione di fine rapporto di tutti i lavoratori che verranno a far parte dell'Ente e proveniente dalla società ed amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, verranno equiparati.

ART. 14.

(Rapporti con le organizzazioni sindacali).

1. Il consiglio di amministrazione cura, attraverso il presidente e il direttore generale, i rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dell'Ente, in particolare nel corso della elaborazione delle proposte concernenti lo statuto, i regolamenti di organizzazione interna ed i programmi pluriennali ed annuali.

2. È costituito un comitato composto in modo paritetico da componenti designati dall'ente e dalle organizzazioni sindacali secondo le modalità disposte dallo statuto. Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine all'applicazione delle norme contrattuali ed ai problemi connessi con il trattamento normativo ed economico del personale.

ART. 15.

(Patrimonio aziendale).

1. Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito dal complesso dei beni immobili, apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili, apparecchiature utilizzate ed impiegate per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dalle società SIP, Italcable, Telespazio, SIRM, Telemar e RAI.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, stabilisce con proprio decreto, anche in deroga alle norme di contabilità

dello Stato, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati nel comma 1.

3. Una commissione costituita con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà valutare, con gli attuali criteri di mercato, gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine inclusi le pertinenze e gli accessori, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attinenti ai servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

4. La commissione, di cui al comma 3, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, è composta: da due rappresentanti del Ministero delle finanze, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da quattro rappresentanti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei quali due tecnici, da quattro rappresentanti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali due tecnici, da due rappresentanti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

5. Le spese per il funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 16.

(Fondo di dotazione).

1. Il fondo di dotazione conferito dallo Stato all'ente è costituito dal patrimonio di cui all'articolo 15.

ART. 17.

(Autonomia finanziaria).

1. La costituzione di enti pubblici minori controllati di cui all'articolo 9.

comma 1, lettera *f*), deve essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Per i finanziamenti relativi agli investimenti, l'Ente, entro i limiti previsti dai programmi annuali e pluriennali, ha facoltà di contrarre mutui e prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare anticipazioni e finanziamenti all'ente, mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali.

4. Le anticipazioni ed i finanziamenti sono concessi ad un tasso non superiore di un decimo rispetto alla misura degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti all'ente e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni.

5. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e l'Ente, sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

6. L'entità delle anticipazioni e dei finanziamenti è stabilita dalla legge finanziaria.

ART. 18.

(Autonomia contabile).

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è approvato il regolamento concernente la gestione contabile e patrimoniale dell'Ente e la disciplina dei procedimenti contrattuali, deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi della lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 9.

2. Il regolamento si conforma ai principi ed alle disposizioni della presente legge e dello statuto, tenendo conto, in particolare, dell'autonomia contabile, patrimoniale e gestionale riconosciuta all'ente e delle esigenze di economicità e di tempestività della attività gestoria.

3. Le disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale dello stato non si applicano all'Ente.

4. L'Ente è tenuto a fornire i dati periodici della gestione di cassa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ART. 19.

(Tariffe).

1. L'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Tariffe)* — 1. Le tariffe per i servizi di telecomunicazioni, i canoni, i contributi, i depositi, le cauzioni e le altre somme riguardanti lo svolgimento dei servizi sono stabilite su proposta dell'Ente pubblico per i servizi di telecomunicazioni, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le tariffe devono essere determinate in modo da coprire costi effettivi dei servizi, in base a criteri di economicità.

3. Qualora, in relazione ad esigenze e finalità di ordine sociale, le tariffe siano fissate in misura inferiore ai costi, al reintegro dei minori corrispettivi si provvede mediante compensazioni di pari importo in favore dell'Ente a carico del bilancio dello Stato ».

ART. 20.

(Disposizioni fiscali e patrocinio legale).

1. Si applicano all'Ente le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato

in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.

2. L'Ente può avvalersi dell'opera dell'avvocatura dello Stato, del provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali.

ART. 21.

(Inizio attività dell'Ente).

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione dell'Ente delibera lo statuto previsto dall'articolo 6 e nei successivi dodici mesi il trattamento giuridico ed economico del personale come previsto dall'articolo 13, comma 4.

3. L'inizio dell'attività dell'Ente è fissato al 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dello statuto.

4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'Ente si applicano le norme vigenti in materia di organizzazione e funzionamento.

ART. 22.

(Misure di risanamento).

1. Ai fini del risanamento della gestione finanziaria dell'Ente, ed in particolare al fine di aumentare il rapporto di copertura dei costi effettivi mediante le tariffe, sono adottate, con il programma pluriennale, le seguenti misure:

a) sono determinati i costi *standard* per centro di costo e, ove necessario, all'interno dei singoli centri di costo, per funzione svolta, sulla base di un confronto tra i costi dei centri di produzione aventi caratteristiche analoghe sotto il profilo della dimensione produttiva, dell'utenza servita, dell'estensione territoriale e delle caratteristiche ambientali;

b) in rapporto ai costi *standard* così determinati sono individuati i centri di

produzione di cui i costi effettivi risultino comparativamente superiori e sono disposte le misure di ristrutturazione o di riduzione dei centri stessi, tenendo conto delle eventuali soluzioni alternative disponibili;

c) periodicamente sono comunque stabiliti gli incrementi delle tariffe o dei prezzi adeguati a mantenere inalterato il rapporto fra i proventi derivanti dagli stessi ed i costi effettivi.

CAPO III.

ENTE PER LE POSTE, IL BANCOPOSTA E LA TELEMATICA PUBBLICA

ART. 23.

(Istituzioni e compiti dell'Ente).

1. È istituito l'Ente pubblico economico per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica, il quale esercita tutte le attribuzioni spettanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, escluse quelle indicate nel capo I e quelle trasferite all'Ente pubblico dei servizi di telecomunicazioni.

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. Ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed è retto da un proprio statuto.

3. L'Ente, con criteri di efficienza, di produttività ed economicità, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria ed in ottemperanza al carattere sociale dei servizi erogati, provvede:

a) alla gestione dei servizi postali, del servizio dei telegrammi nonché dei servizi integrativi sostitutivi ed accessori;

b) allo svolgimento dei servizi di telematica pubblica attraverso propri uffici nonché di altri servizi forniti per mezzo di sistemi di telecomunicazioni;

c) allo svolgimento di servizi vari prestati per conto di amministrazioni dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e di qualsiasi operatore privato;

d) alla raccolta del risparmio ed all'esercizio dei servizi di bancoposta;

e) all'esercizio degli impianti di meccanizzazione ed automazione connessi ai servizi di cui alle lettere a), b), c) e d).

4. Per l'effettuazione dei servizi di cui al comma 3, l'ente si avvale di reti di telecomunicazioni in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

5. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino all'inizio dell'attività dell'ente si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi.

ART. 24.

(Statuto).

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Esso regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. In particolare lo statuto deve contenere:

a) l'individuazione specifica dei compiti dell'Ente;

b) l'articolazione delle strutture degli organi centrali e periferici;

c) la composizione del consiglio di amministrazione, le competenze ad esso spettanti e le norme per l'esercizio delle stesse;

d) la composizione del collegio dei revisori;

e) le norme per l'esercizio delle competenze dell'Ente;

f) le spese di competenza e le attribuzioni del direttore generale e degli altri dirigenti centrali e periferici, nonché i modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici;

g) la normativa relativa all'organizzazione dei servizi;

h) i diritti ed i doveri previsti dall'atto di concessione.

3. Lo statuto deve essere informato ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organizzazione deve essere articolata in strutture territorialmente e funzionalmente decentrate con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli enti istituzionali regionali per il soddisfacimento delle esigenze locali;

b) gli organi centrali e periferici devono essere dotati di adeguata autonomia gestionale ed operativa;

c) i dirigenti devono garantire la piena concordanza dell'azione della struttura centrale periferica cui sono preposti con gli obiettivi e le scelte dell'Ente per il conseguimento di tali finalità. Ai dirigenti devono essere attribuiti i necessari poteri di iniziativa e decisionali. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività nonché del buon andamento ed imparzialità dell'attività delle strutture ad essi affidate;

d) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza dei servizi, la economicità gestionale e l'incremento della produttività;

e) gli organi collegiali di amministrazione dell'Ente devono essere costituiti da persone scelte secondo criteri di competenza e professionalità funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;

f) l'organo interno di controllo dell'Ente deve essere costituito in modo da

assicurare che l'esercizio delle sue funzioni sia svolto con competenza, indipendenza e responsabilità;

g) devono essere previsti i casi di incompatibilità e decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo interno di controllo;

h) devono essere previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario.

4. Ogni variazione allo statuto è deliberata con la medesima procedura di cui al comma 1.

ART. 25.

(Organi dell'Ente).

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 26.

(Consiglio di amministrazione).

1. All'Ente è preposto il consiglio di amministrazione cui spettano tutte le competenze per l'amministrazione e per la gestione dell'Ente medesimo che non siano demandate dalla presente legge ad organi del Governo o non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da non più di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24

gennaio 1978, n. 14, e scelti tra esperti di discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti istituzionali dell'Ente. Ove si tratti di appartenenti ad amministrazioni pubbliche, è disposto il collocamento fuori ruolo per la durata del mandato.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo, in relazione alle materie trattate, i dirigenti centrali e periferici dell'Ente.

4. I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione unitamente a tutti i suoi atti sono pubblici.

5. Il mandato dei componenti il consiglio di amministrazione è di cinque anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

6. Prima della scadenza del mandato il consiglio di amministrazione o i singoli componenti dello stesso possono essere revocati per gravi motivi con la procedura prevista per la nomina: con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei componenti cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

7. Nella prima seduta della sua attività il consiglio di amministrazione nomina un vicepresidente il quale coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

8. A partire dal secondo anno di inizio dell'attività dell'Ente, il consiglio di amministrazione è dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed i membri non più riproponibili quando in due esercizi finanziari successivi il totale delle spese correnti superi di oltre il dieci per cento il totale delle entrate correnti previste, fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge. Il consiglio di amministrazione è altresì di-

chiarato decaduto ed i membri non più riproponibili qualora il disavanzo accumulatosi in un biennio non venga ripianato nel biennio successivo o per gravi irregolarità.

9. I compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed al presidente sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 dovrà indicare, oltre alla dichiarazione di decadenza anche il nome dell'amministratore straordinario. Entro e non oltre tre mesi da detta nomina deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

ART. 27.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni, deliberando:

a) sullo schema di statuto e di variazione dello stesso da trasmettere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per gli adempimenti di competenza;

b) sul progetto di programma pluriennale ed annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate ai singoli settori e le eventuali revisioni annuali;

c) sul bilancio dell'esercizio, e sul relativo conto profitti e perdite entro il 15 aprile di ogni anno, accompagnandolo con la relazione di attività e sullo stato di avanzamento del programma. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio, nonché le successive variazioni e ne dà comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

d) sui piani annuali, nel rispetto dei programmi approvati dal Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni, nonché sui piani di interventi straordinari con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento;

e) sulle proposte in materia di tariffe e prezzi;

f) sull'assunzione di mutui, sull'emissione di obbligazioni, sulla costituzione di enti pubblici minori controllati che svolgono attività specifiche e connesse ai compiti dell'ente;

g) sui capitolati generali per le forniture e per gli appalti;

h) sull'istituzione e sulla soppressione dei singoli servizi e sul relativo regolamento nei limiti previsti dallo statuto;

i) sulla determinazione degli organici, sull'ordinamento del personale in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi e sul regolamento per la nomina e la promozione del personale — ivi compresi i dirigenti — tenuto conto dei criteri della pubblicizzazione dei posti disponibili e dell'esame dei titoli delle candidature avanzate, ed esercita il controllo e la ratifica dei relativi atti;

l) sulle liti attive e passive e sulle transazioni nei casi attribuiti alla sua competenza;

m) sulle norme concernenti la gestione contabile e patrimoniale dell'ente;

n) sulla nomina del direttore generale e sulla cessazione dal servizio del direttore generale, del presidente e dei direttori centrali;

o) sui provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale o dal presidente, ratificandoli nella seduta immediatamente successiva;

p) sugli altri argomenti che la presente legge o lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

2. È causa di incompatibilità con le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione o di direttore generale:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco, o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure di imprese che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture.

3. Non possono inoltre appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato. L'incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

ART. 28.

(Presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

2. In relazione ai compiti assegnati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il presidente dell'Ente è tenuto a trasmettere al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione nonché tutti gli atti, dati ed elementi informativi che il Ministro richieda.

3. Analoga facoltà è riconosciuta alle organizzazioni sindacali in ordine alle tematiche sindacali.

ART. 29.

(Collegio dei revisori).

1. Il collegio dei revisori, coadiuvato da apposito servizio ispettivo interno in

relazione alle esigenze del decentramento funzionale e territoriale, esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

2. Il collegio dei revisori è composto da tre o cinque membri, che eleggono nel proprio seno il presidente.

3. Il collegio dei revisori è nominato per cinque anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che determina anche il compenso spettante ai singoli componenti, sentito il Ministro del tesoro. La nomina è rinnovabile per non più di una volta.

4. Con le stesse modalità vengono nominati i membri supplenti.

5. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

6. Il collegio dei revisori riferisce sull'azione di controllo al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministro del tesoro.

7. I membri del collegio dei revisori intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione, possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

8. Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione è determinata dallo statuto.

ART. 30.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza dell'attività svolta dall'ente nell'esercizio esaminato.

ART. 31.

(Personale).

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è regolato dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego.

2. Il personale dipendente dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasferito all'Ente conserva lo stato giuridico, l'inquadramento professionale e il trattamento economico in atto alla data del trasferimento.

3. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano continua ad essere disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 32.

(Rapporti con le organizzazioni sindacali).

1. Il consiglio di amministrazione cura, attraverso il presidente e il direttore generale, i rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dell'Ente, in particolare nel corso della elaborazione delle proposte concernenti lo statuto, i regolamenti di organizzazione interna ed i programmi pluriennali ed annuali.

2. È costituito un comitato composto in modo paritetico da componenti designati dall'Ente e dalle organizzazioni sindacali secondo le modalità disposte dallo statuto. Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine all'applicazione delle norme contrattuali ed ai problemi connessi con il trattamento normativo ed economico del personale.

ART. 33.

(Patrimonio aziendale).

1. Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito dal complesso dei beni immobili,

apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili, apparecchiature utilizzabili per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 23.

2. La valutazione del patrimonio in dotazione all'Ente avviene in analogia a quanto disposto dall'articolo 15, comma 3.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, stabilisce con proprio decreto, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati nel comma 1.

ART. 34.

(Fondo di dotazione).

1. Il fondo di dotazione conferito dallo Stato all'Ente è costituito del patrimonio di cui all'articolo 33.

ART. 35.

(Autonomia finanziaria).

1. La costituzione di enti pubblici minori controllati di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Per i finanziamenti relativi agli investimenti, l'Ente, entro i limiti previsti dai programmi annuali e pluriennali, ha facoltà di contrarre mutui e prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare anticipazioni e finanziamenti all'Ente mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali.

4. Le anticipazioni ed i finanziamenti sono concessi ad un tasso non superiore di un decimo rispetto alla misura degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni.

5. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e l'ente sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

6. L'entità delle anticipazioni e dei finanziamenti è stabilita dalla legge finanziaria.

7. Allo scopo di razionalizzare il servizio del movimento dei fondi, l'ente è autorizzato a trattenere a carico dei fondi della cassa vaglia un importo, fissato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da utilizzare per l'acquisto di titoli di Stato.

ART. 36.

(Autonomia contabile).

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è approvato il regolamento concernente la gestione contabile e patrimoniale dell'Ente, deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi della lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 27.

2. Il regolamento si conforma ai principi ed alle disposizioni della presente legge e dello statuto.

3. L'Ente è tenuto a fornire i dati periodici della gestione di cassa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro entro i 30 giorni precedenti le date indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ART. 37.

(Tariffe).

1. L'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« ART. 8 — *(Tariffe dei servizi di banco-posta e dei telegrammi).* — 1. Le tariffe dei

servizi postali di bancoposta e dei telegrammi per l'interno e per l'estero sono stabilite ascoltato il parere delle associazioni rappresentative dell'utenza, su proposta dell'Ente, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Nella stessa forma di cui al comma 1, sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Ente per le poste, il bancoposta e la telematica pubblica o per le operazioni ad esso richieste.

3. La determinazione delle tariffe deve uniformarsi ai principi di efficienza, di produttività ed economicità, nel rispetto della normativa comunitaria, e in ottemperanza al carattere sociale dei servizi.

4. Nei casi in cui le finalità di ordine sociale determinino tariffe inferiori ai costi, si procede al reintegro dei minori corrispettivi mediante compensazioni di pari importo a favore dell'ente a carico del bilancio dello Stato.

5. Le tariffe dei servizi di telematica, i contributi, i depositi, le cauzioni, le quote e le altre somme in genere riguardanti lo svolgimento dei servizi, da richiedere agli utenti, sono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Ente ».

ART. 38.

(Disposizioni fiscali e patrocinio legale).

1. Si applicano all'Ente le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.

2. L'Ente può avvalersi dell'opera dell'avvocatura dello Stato, del provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali.

ART. 39.

(Inizio attività dell'Ente).

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione dell'Ente delibera lo statuto previsto dall'articolo 24 e nei successivi dodici mesi il trattamento giuridico ed economico del personale come previsto dall'articolo 31.

3. L'inizio dell'attività dell'Ente è fissato al 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione dello statuto.

4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'Ente si applicano le norme vigenti in materia di organizzazione e funzionamento.

ART. 40.

(Misure di risanamento).

1. Ai fini del risanamento della gestione finanziaria dell'Ente, ed in particolare al fine di stabilizzare il rapporto di copertura dei costi effettivi mediante le tariffe, sono adottate, con il programma pluriennale, le seguenti misure:

a) sono determinati i costi *standard* per centro di costo e, ove necessario, all'interno dei singoli centri di costo, per funzione svolta, sulla base di un confronto tra i costi dei centri di produzione aventi caratteristiche analoghe sotto il profilo della dimensione produttiva, dell'utenza servita, dell'estensione territoriale e delle caratteristiche ambientali;

b) in rapporto ai costi *standard* così determinati sono individuati i centri di produzione di cui i costi effettivi risultino comparativamente maggiori e sono disposte le misure di ristrutturazione o di riorganizzazione dei centri stessi, tenendo conto delle eventuali soluzioni alternative possibili;

c) La determinazione degli incrementi tariffari si uniforma a quanto stabilito nell'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, come sostituito dall'articolo 37 della presente legge.